

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

- B DIRETTIVA 94/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 giugno 1994
sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari
(GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 96/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996	L 48	16	19.2.1997
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003	L 284	1	31.10.2003
► <u>M3</u>	Direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2003	L 24	65	29.1.2004
► <u>M4</u>	Direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006	L 204	10	26.7.2006
► <u>M5</u>	Direttiva 2009/163/UE della Commissione europea del 22 dicembre 2009	L 344	34	23.12.2009

Rettificata da:

- C1 Rettifica, GU L 265 del 30.9.1998, pag. 35 (35/1994)

▼ BDIRETTIVA 94/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO

del 30 giugno 1994

sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽⁴⁾,

considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali relative agli edulcoranti e alle condizioni di impiego degli stessi ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e che esse possono creare condizioni di concorrenza sleale;

considerando che l'obiettivo fondamentale di ogni normativa sugli edulcoranti e sulle loro condizioni di impiego deve risiedere nella protezione e informazione del consumatore;

considerando che, sulla base delle più recenti informazioni scientifiche e tossicologiche, tali sostanze devono essere permesse soltanto per determinati prodotti alimentari ed in determinate condizioni d'impiego;

considerando che la presente direttiva non incide sulle regole relative a funzioni non connesse con le proprietà edulcoranti delle sostanze da essa contemplate;

considerando che l'impiego di edulcoranti in sostituzione dello zucchero è giustificato per la fabbricazione di prodotti alimentari a basso contenuto calorico, di alimenti non cariogeni o di alimenti senza zuccheri aggiunti, nonché per prolungare la durata di conservazione mediante la sostituzione dello zucchero, e per la produzione di alimenti dietetici,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica che costituisce parte integrante della direttiva globale ai sensi all'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE.

2. La presente direttiva riguarda gli additivi alimentari, in appresso denominati «edulcoranti», utilizzati:

- per conferire un sapore dolce agli alimenti
- come edulcoranti da tavola.

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale) (SIC! GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. C 206 del 13. 8. 1992, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1993 (GU n. C 305 del 23. 11. 1993) confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993), posizione comune del Consiglio dell'11 novembre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 81).

▼ B

3. Ai fini della presente direttiva le espressioni «senza zuccheri aggiunti» e «a ridotto contenuto calorico» che figurano nella colonna III dell'allegato sono così definite:

- «senza zuccheri aggiunti»: senza aggiunta di monosaccaridi o di bisaccaridi né di qualsiasi prodotto utilizzato per il suo potere edulcorante;
- «a ridotto contenuto calorico»: con contenuto calorico ridotto di almeno il 30 % rispetto all'alimento originario o a un prodotto analogo.

4. La presente direttiva non riguarda i prodotti alimentari che hanno proprietà dolcificanti.

▼ M1

5. La presente direttiva si applica anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ai sensi della direttiva 89/398/CEE.

▼ B

Articolo 2

1. Soltanto gli edulcoranti elencati in allegato possono essere immessi sul mercato:

- per la vendita al consumatore finale, o
- per l'impiego nella fabbricazione di alimenti.

2. Gli edulcoranti di cui al paragrafo 1, secondo trattino, possono essere usati esclusivamente nella fabbricazione degli alimenti elencati nell'allegato e alle condizioni ivi specificate.

▼ M1

3. Fatte salve disposizioni specifiche, gli edulcoranti non possono essere utilizzati in alimenti destinati ai lattanti e bambini nella prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, inclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia che non godono di buona salute.

▼ B

4. Le dosi massime d'impiego indicate nell'allegato si riferiscono agli alimenti pronti per il consumo e preparati secondo le istruzioni per l'uso.

▼ M1

5. Nell'allegato, il termine «quantum satis» significa che non è specificato alcun livello massimo. Tuttavia, le sostanze edulcoranti devono essere utilizzate secondo le norme di buona fabbricazione e la dose utilizzata non deve essere superiore alla quantità necessaria per raggiungere lo scopo prefisso e a condizione di non indurre in inganno il consumatore.

Articolo 2 bis

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, la presenza di un edulcorante in un prodotto alimentare è autorizzata:

- se si tratta di un prodotto alimentare composto senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, di prodotti composti dietetici destinati a un regime ipocalorico o di prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 3, nella misura in cui questo edulcorante è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composto, oppure
- se tale prodotto alimentare è destinato unicamente alla preparazione di un prodotto alimentare composto conforme alla presente direttiva.

▼ B

Articolo 3

1. La presente direttiva lascia impregiudicate le direttive specifiche che autorizzano l'impiego degli additivi elencati in allegato per funzioni diverse dall'edulcorazione.

▼ B

2. La presente direttiva lascia altresì impregiudicate le disposizioni comunitarie che disciplinano la composizione e la designazione dei prodotti alimentari.

▼ M3

Articolo 4

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 7:

- in caso di divergenza in merito alla possibilità di utilizzare, ai sensi della presente direttiva, edulcoranti in un determinato prodotto alimentare, se detto prodotto alimentare vada considerato come classificato in una delle categorie che figurano nella colonna III dell'allegato, e
- se un additivo alimentare elencato nell'allegato e autorizzato per «quanto basta» vada utilizzato conformemente ai criteri di cui all'articolo 2.

▼ B

Articolo 5

1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere l'indicazione «edulcorante da tavola a base di ...» seguita dai nomi delle sostanze dolcificanti di cui sono composti.

2. L'etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli e/o aspartame deve contenere gli avvertimenti seguenti:

- polioli: «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi»;
- aspartame: «prodotto che contiene una fonte di fenilalanina»;

▼ M3

— sale di aspartame e di acesulfame: «contiene una fonte di fenilalanina».

▼ B

Articolo 6

Prima della scadenza del termine previsto all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 7, disposizioni riguardanti:

- le diciture che devono figurare sull'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti edulcoranti in modo da mettere in risalto questa caratteristica,
- le avvertenze concernenti la presenza di determinati edulcoranti nei prodotti alimentari.

▼ M3

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ⁽¹⁾, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ⁽²⁾, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

▼ B

Articolo 8

1. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva e in applicazione dei criteri generali dell'allegato II, punto 4 della direttiva 89/107/CEE, gli Stati membri istituiscono un sistema di vigilanza regolare presso i consumatori sul consumo di edulcoranti.

Le modalità di tale sistema di vigilanza sono coordinate secondo la procedura prevista all'articolo 7.

2. Entro cinque anni dall'adozione della presente direttiva, la Commissione, sulla base delle informazioni ottenute grazie al sistema di vigilanza previsto al paragrafo 1, presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito ai cambiamenti verificatisi sul mercato degli edulcoranti, ai livelli di utilizzazione e all'eventuale necessità di apportare ulteriori limitazioni alle condizioni di utilizzazione, anche mediante opportune avvertenze destinate ai consumatori, al fine di evitare un eventuale superamento della dose giornaliera ammissibile. La relazione è eventualmente corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995 al fine di:

- consentire la commercializzazione e l'uso dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995,
- vietare la commercializzazione e l'uso dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1996; tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito alle disposizioni adottate.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 420 E 421 E 953 E 965 E 966 E 967 ► <u>M4</u> E 968 ◀	Sorbitolo: (i) Sorbitolo (ii) Sciroppo di sorbitolo Mannitolo ► <u>C1</u> Isomalt ◀ Maltitolo: (i) Maltitolo (ii) Sciroppo de maltitolo Lactitolo Xilitolo ► <u>M4</u> Eritritolo ◀	Dessert e prodotti analoghi — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti — dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — cereali o prodotti a base di cereali per prima colazione a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — confetture, gelatine, marmellate, frutta candita a ridotto contenuto calorico, o senza zuccheri aggiunti — preparati a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti, esclusi quelli destinati alla fabbricazione di bibite a base di succo di frutta Prodotti della confetteria — prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti a base di cacao a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — gomma da masticare senza zuccheri aggiunti — salse — senape — prodotti di panetteria fine a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti destinati ad un'alimentazione particolare — ► <u>M3</u> integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida ◀	quantum satis
E 950	Acesulfame K	Bevande analcoliche — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza	350 mg/l 350 mg/l

▼ B

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		zuccheri aggiunti	
		Dessert e prodotti analoghi	
		— dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg
		— dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg
		— dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg
		— dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg
		— dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg
		— dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg
		— «snacks»: stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline confezionati e aromatizzati	350 mg/kg
		Prodotti della confetteria	
		— prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg
		— prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg
		— prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg
		— pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg
		— gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	2 000 mg/kg
		— sidro e perry	350 mg/l
		— birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol	350 mg/l
		— «Bière de table/Tafelbier/Table Beer» (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %) tranne «Oberbürgerliches Einfachbier»	350 mg/l
		— birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH	350 mg/l
		— birre scure o di tipo oud bruin	350 mg/l
		— gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	800 mg/kg
		— frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg
		— confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	1 000 mg/kg
		— preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	350 mg/kg
		— conserve agrodolci di frutta e ortaggi	200 mg/kg
		— conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	200 mg/kg
		— salse	350 mg/kg
		— senape	350 mg/kg

▼ B

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		<ul style="list-style-type: none"> — prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare — ► <u>M3</u> alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/ CE (*) ◀ — ► <u>M3</u> alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE(**) ◀ — ► <u>M3</u> complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE(***), forniti in forma liquida ◀ — ► <u>M3</u> integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida ◀ ► <u>M3</u> Integratori alimentari solidi, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare ◀ — Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — Minestre a ridotto contenuto calorico — Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti — Birra a ridotto contenuto calorico — Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol — Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati — Prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico — Feinkostsalat — Eßoblaten 	<ul style="list-style-type: none"> 1 000 mg/kg 450 mg/kg 450 mg/kg 350 mg/l 500 mg/kg 2 000 mg/kg 1 200 mg/kg 110 mg/l 2 500 mg/kg 25 mg/l 350 mg/l 350 mg/kg 2 000 mg/kg 500 mg/kg 350 mg/kg 2 000 mg/kg
E 951	Aspartame	Bevande analcoliche <ul style="list-style-type: none"> — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti Dessert e prodotti analoghi <ul style="list-style-type: none"> — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 	<ul style="list-style-type: none"> 600 mg/l 600 mg/l 1 000 mg/kg 1 000 mg/kg 1 000 mg/kg 1 000 mg/kg

▼ M1▼ B

▼ B

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		— dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg
		— dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg
		— «snacks»: stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline, preconfezionati e aromatizzati	500 mg/kg
		Prodotti della confetteria	
		— prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg
		— prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	2 000 mg/kg
		— prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	2 000 mg/kg
		— pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg
		— gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	5 500 mg/kg
		— sidro e perry	600 mg/l
		— birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol	600 mg/l
		— «Bière de table/Tafelbier/Table Beer» (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %) tranne «Oberbürgerliches Einfachbier»	600 mg/l
		— birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH	600 mg/l
		— birre scure o di tipo oud bruin	600 mg/l
		— gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	800 mg/kg
		— frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg
		— confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	1 000 mg/kg
		— preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	1 000 mg/kg
		— conserve agrodolci di frutta e ortaggi	300 mg/kg
		— conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	300 mg/kg
		— salse	350 mg/kg
		— senape	350 mg/kg
		— prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare	1 700 mg/kg
		— ► <u>M3</u> alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/ CE (*) ◀	800 mg/kg

▼ B▼ M3▼ M1▼ B

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		<ul style="list-style-type: none"> — ► <u>M3</u> alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE (**) — ► <u>M3</u> complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (***) , forniti in forma liquida — ► <u>M3</u> integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida — Essoblaten ► <u>M3</u> Integratori alimentari solidi, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare — Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — Minestre a ridotto contenuto calorico — Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti — Pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti — Birra a ridotto contenuto calorico — Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol — Feinkostsalat 	<ul style="list-style-type: none"> 1 000 mg/kg 600 mg/kg 2 000 mg/kg 1 000 mg/kg 5 500 mg/kg 1 000 mg/kg 110 mg/l 6 000 mg/kg 2 000 mg/kg 25 mg/l 600 mg/l 600 mg/kg 350 mg/kg
E 952	Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca	Bevande analcoliche <ul style="list-style-type: none"> — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti Dessert e prodotti analoghi <ul style="list-style-type: none"> — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti Prodotti della confetteria	<ul style="list-style-type: none"> ► <u>M3</u> 250 mg/l ◀ ► <u>M3</u> 250 mg/l ◀ 250 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg 250 mg/kg

▼ B

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
▼ <u>M3</u>			
▼ <u>B</u>		— pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg
▼ <u>M3</u>			
▼ <u>B</u>		— frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg
▼ <u>M3</u>		— confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	1 000 mg/kg
▼ <u>B</u>		— preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	250 mg/kg
▼ <u>M3</u>		— prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare	1 600 mg/kg
▼ <u>B</u>		— ► <u>M3</u> alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE (*) ◀	400 mg/kg
▼ <u>M3</u>		— ► <u>M3</u> alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE (***) ◀	400 mg/kg
▼ <u>B</u>		— ► <u>M3</u> complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (***), forniti in forma liquida ◀	400 mg/kg
▼ <u>M3</u>		— ► <u>M3</u> integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida ◀	500 mg/kg
▼ <u>M1</u>		— Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche	250 mg/l
▼ <u>M3</u>			
▼ <u>M1</u>		— ► <u>M3</u> Integratori alimentari solidi, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare ◀	1 250 mg/kg
▼ <u>B</u>			
▼ <u>B</u>	E 954	Saccarina e sali di Na, K e Ca	
▼ <u>B</u>		Bevande analcoliche	
▼ <u>B</u>		— bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	80 mg/l
▼ <u>B</u>		— bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	80 mg/l
▼ <u>B</u>		— «gaseosa»: bibita analcolica a base d'acqua, con aggiunta di anidride carbonica, edulcoranti e aromi	100 mg/l
▼ <u>B</u>		Dessert e prodotti analoghi	

▼ B

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		— dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/kg
		— dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/kg
		— dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/kg
		— dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/kg
		— dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/kg
		— dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/kg
		— «snacks»: stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati	100 mg/kg
		Prodotti della confetteria	
		— prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg
		— prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	500 mg/kg
		— prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	300 mg/kg
		— Essoblaten	800 mg/kg
		— pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	200 mg/kg
		— gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	1 200 mg/kg
		— sidro e perry	80 mg/l
		— birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol	80 mg/l
		— «Bière de table/Tafelbier/Table Beer» (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne «Obergeriges Einfachbier»	80 mg/l
		— birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espresse in Na OH	80 mg/l
		— birre scure o di tipo oud bruin	80 mg/l
		— gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/kg
		— frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	200 mg/kg
		— confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	200 mg/kg
		— preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	200 mg/kg
		— conserve agrodolci di frutta e ortaggi	160 mg/kg
		— conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	160 mg/kg
		— salse	160 mg/kg
		— senape	320 mg/kg
		— prodotti della panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare	170 mg/kg

▼ B

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		<ul style="list-style-type: none"> — ► <u>M3</u> alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE (*) ◀ — ► <u>M3</u> alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE (**) — ► <u>M3</u> complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (***) , forniti in forma liquida ◀ — ► <u>M3</u> integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida ◀ ► <u>M3</u> Integratori alimentari solidi, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare ◀ — Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — Minestre a ridotto contenuto calorico — Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti — Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol — Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelato — Feinkostsalat 	<ul style="list-style-type: none"> 240 mg/kg 200 mg/kg 80 mg/kg 500 mg/kg 1 200 mg/kg 100 mg/kg 110 mg/l 3 000 mg/kg 80 mg/l 80 mg/kg 800 mg/kg 160 mg/kg
▼ <u>M3</u> E 955	Sucralosio	Bevande analcoliche <ul style="list-style-type: none"> — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti Dessert e prodotti analoghi <ul style="list-style-type: none"> — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — «snacks»: stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati 	<ul style="list-style-type: none"> 300 mg/l 300 mg/l 400 mg/kg 400 mg/kg 400 mg/kg 400 mg/kg 400 mg/kg 400 mg/kg 200 mg/kg

▼ M1

▼ M3

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		Prodotti della confetteria	
		— prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg
		— prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	800 mg/kg
		— prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg
		— Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati	800 mg/kg
		— Essoblaten	800 mg/kg
		— pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	400 mg/kg
		— cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	400 mg/kg
		— microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti	2 400 mg/kg
		— pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti	1 000 mg/kg
		— gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	3 000 mg/kg
		— prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico	200 mg/kg
		— sidro e sidro di pere	50 mg/l
		— bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche	250 mg/l
		— bevande alcoliche aventi un tenore di alcool inferiore a 15 % vol	250 mg/l
		— birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol	250 mg/l
		— «bière de table/Tafelbier/Table Beer» (contenuto originario di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne «Obergäriges Einfachbier»	250 mg/l
		— birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH	250 mg/l
		— birre scure o di tipo oud bruin	250 mg/l
		— birra a ridotto contenuto calorico	10 mg/l
		— gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	320 mg/kg
		— frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	400 mg/kg
		— confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	400 mg/kg
		— preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	400 mg/kg
		— conserve agrodolci di frutta e ortaggi	180 mg/kg
		— Feinkostsalat	140 mg/kg
		— conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	120 mg/kg
		— minestre a ridotto contenuto calorico	45 mg/l

▼ M3

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		<ul style="list-style-type: none"> — salse — senape — prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali — alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE — alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE — integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma liquida — integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma solida — integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE 	<ul style="list-style-type: none"> 450 mg/kg 140 mg/kg 700 mg/kg 320 mg/kg 400 mg/kg 240 mg/l 800 mg/kg 2 400 mg/kg
▼ <u>B</u>	E 957 Taumatina	Prodotti della confetteria <ul style="list-style-type: none"> — prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — gomma da masticare senza zuccheri aggiunti ► <u>M3</u> Integratori alimentari solidi, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare ◀ — Gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	<ul style="list-style-type: none"> 50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 400 mg/kg 50 mg/kg
▼ <u>M1</u>			
▼ <u>B</u>	E 959 Neoesperidina DC	Bevande analcoliche <ul style="list-style-type: none"> — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di succo di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti Dessert e prodotti analoghi <ul style="list-style-type: none"> — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 	<ul style="list-style-type: none"> 30 mg/l 50 mg/l 30 mg/l 50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg

▼ B

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		Prodotti della confetteria	
		— prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	100 mg/kg
		— prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	100 mg/kg
		— prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	150 mg/kg
		— pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/kg
		— gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	400 mg/kg
		— sidro e perry	20 mg/l
		— birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol	10 mg/l
		— «Bière de table/Tafelbier/Table Beer» (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %) tranne «Oberbürgerliches Einfachbier»	10 mg/l
		— birra con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH	10 mg/l
		— gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/kg
		— frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/kg
		— confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	50 mg/kg
		— conserve agrodolci di frutta e ortaggi	100 mg/kg
		— preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	50 mg/kg
		— conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	30 mg/kg
		— salse	50 mg/kg
		— senape	50 mg/kg
		— prodotti di panetteria fine destinati ad un'alimentazione particolare	150 mg/kg
		— ► <u>M3</u> alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui alla direttiva 96/8/CE (*) ◀	100 mg/kg
		— ► <u>M3</u> complementi alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (***) , forniti in forma liquida ◀	50 mg/kg
		— ► <u>M3</u> integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, forniti in forma solida ◀	100 mg/kg
		— Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/kg
		— Minestre a ridotto contenuto calorico	50 mg/l
		— Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti	400 mg/kg
		— ► <u>M3</u> Integratori alimentari solidi, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, a base di vitamine e/o	400 mg/kg

▼ M1

▼ M1

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare ◀ — Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol — Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati — Feinkostsalat — Birra a ridotto contenuto calorico — ► M3 Alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE (**). ◀ — «Snacks» stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati	30 mg/l 30 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 10 mg/kg 100 mg/kg 50 mg/kg

▼ M5

E 961	Neotame	Bevande analcoliche — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti Dessert e prodotti analoghi — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — preparati a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — «snacks»: stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati Prodotti della confetteria — prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati — Essoblaten	20 mg/l 20 mg/l 32 mg/kg 32 mg/kg 32 mg/kg 32 mg/kg 32 mg/kg 32 mg/kg 32 mg/kg 18 mg/kg 32 mg/kg 65 mg/kg 65 mg/kg 60 mg/kg 60 mg/kg
-------	---------	--	--

▼ M5

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		— pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o grassi , a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/l
		— cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		— microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti	200 mg/kg
		— pastiglie rinfrescanti la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti	65 mg/kg
		— gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	250 mg/kg
		— sidro e sidro di pere	20 mg/kg
		— bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche	20 mg/kg
		— bevande alcoliche aventi un tenore di alcool inferiore a 15 % vol	20 mg/l
		— birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol	20 mg/l
		— «bière de table/Tafelbier/Table Beer» (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne «Oberbürgerliches Einfachbier»	20 mg/l
		— birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH	20 mg/l
		— birre scure o di tipo oud bruin	20 mg/l
		— birra a ridotto contenuto calorico	1 mg/l
		— gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	26 mg/kg
		— frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		— confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	32 mg/kg
		— preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	32 mg/kg
		— conserve agrodolci di frutta e ortaggi	10 mg/kg
		— Feinkostsalat	12 mg/kg
		— conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	10 mg/kg
		— minestre a ridotto contenuto calorico	5 mg/l
		— salse	12 mg/kg
		— senape	12 mg/kg
		— prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali	55 mg/kg
		— alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione di peso, di cui alla direttiva 96/8/CE	26 mg/kg
		— alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui alla direttiva 1999/21/CE	32 mg/kg

▼ <u>M5</u>		<ul style="list-style-type: none"> — integratori alimetari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma solida — integratori alimentari a base di vitamin e/o di elemnti minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, quali sono definiti nella direttiva 2002/46/CE — edulcoranti da tavola 	<p>60 mg/l</p> <p>185 mg/l</p> <p>Quanto basta</p>
▼ <u>M3</u>	E 962 Sale di aspartame-acesulfame (****)	<p>Bevande analcoliche</p> <ul style="list-style-type: none"> — bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti <p>Dessert e prodotti analoghi</p> <ul style="list-style-type: none"> — dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — «snacks»: stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati <p>Prodotti della confetteria</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — Essoblaten — pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti — gomma da masticare senza zuccheri aggiunti — sidro e sidro di pere — bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — bevande alcoliche aventi un tenore di alcool inferiore a 15 % vol — birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol — «bière de table/Tafelbier/Table Beer» (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne «Obergäriges Einfachbier» 	<p>350 mg/l (a)</p> <p>350 mg/l (a)</p> <p>350 mg/kg (a)</p> <p>350 mg/kg (a)</p> <p>350 mg/kg (a)</p> <p>350 mg/kg (a)</p> <p>350 mg/kg (a)</p> <p>500 mg/kg (b)</p> <p>500 mg/kg (a)</p> <p>500 mg/kg (a)</p> <p>1 000 mg/kg (a)</p> <p>1 000 mg/kg (b)</p> <p>1 000 mg/kg (b)</p> <p>1 000 mg/kg (b)</p> <p>2 500 mg/kg (a)</p> <p>2 000 mg/kg (a)</p> <p>350 mg/l (a)</p> <p>350 mg/l (a)</p> <p>350 mg/l (a)</p> <p>350 mg/l (a)</p> <p>350 mg/l (a)</p>

▼ M3

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		— birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH	350 mg/l (a)
		— birre scure o di tipo oud bruin	350 mg/l (a)
		— birra a ridotto contenuto calorico	25 mg/l (b)
		— gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	800 mg/kg (b)
		— frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	350 mg/kg (a)
		— confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	1 000 mg/kg (b)
		— preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	350 mg/kg (a)
		— conserve agrodolci di frutta e ortaggi	200 mg/kg (a)
		— Feinkostsalat	350 mg/kg (b)
		— conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	200 mg/kg (a)
		— minestre a ridotto contenuto calorico	110 mg/l (b)
		— salse	350 mg/kg (b)
		— senape	350 mg/kg (b)
		— prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali	1 000 mg/kg (a)
		— alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione di peso, di cui alla direttiva 96/8/CE	450 mg/kg (a)
		— alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui alla direttiva 1999/21/CE	450 mg/kg (a)
		— integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma liquida	350 mg/l (a)
		— integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma solida	500 mg/kg (a)
		— integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, quali sono definiti nella direttiva 2002/46/CE	2 000 mg/kg (a)

▼ M1

► M3 (*) Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22).

(**) Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).

(***) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51). ◀

► M3 (****) Le dosi massime d'impiego del sale di aspartame e acesulfame sono ricavate dalle dosi massime d'impiego relative ai suoi componenti aspartame (E 951) e acesulfame-K (E 950). Le dosi massime d'impiego dell'aspartame (E 951) e dell'acesulfame-K (E 950) non devono essere superate nel caso di utilizzo di sale di aspartame e acesulfame, individualmente o associato a E950 o E951. I limiti in questa colonna sono espressi sia in (a) equivalenti di acesulfame-K che in (b) equivalenti di aspartame. ◀

▼ M1

Nota:

1. Per la sostanza E 952, Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in acido libero.
2. Per la sostanza E 954, Sacarina e suoi sali di Na, K e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in imide libera.